

OGGETTO: Adozione della Decisione n. 2/2005 della Conferenza dell'A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 16.05.2005 avente ad oggetto: **Modifica degli artt. 16, comma 15, 19, comma 1 della Convenzione ATO/A.M.G.A. S.p.A. e aggiunta dell' art. 35 bis.**

Richiamata la decisione n. 2/2005 della Conferenza dell'A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 16.05.2005 avente ad oggetto: "Modifica degli artt. 16, comma 15, 19, comma 1 della Convenzione ATO/A.M.G.A. S.p.A. e aggiunta dell' art. 35 bis."

Atteso che con la medesima decisione n. 2/2005 del 16.05.2005 di cui sopra si dava atto che quanto approvato dalla Conferenza sarebbe stato oggetto di apposito provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione che, alla lett. c), stabilisce che la Provincia di Genova adotti i provvedimenti e le iniziative deliberate dalla Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova;

Considerato che ciò è conseguente al fatto che la legislazione regionale non ha attribuito personalità giuridica alla Convenzione di Cooperazione e che, pertanto, la suddetta adozione, svolta in vece di altri, deve intendersi conseguentemente come semplice presa d'atto della volontà espressa da un organismo privo di personalità giuridica quale è la Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova;

Atteso che il Regolamento di funzionamento dell'Autorità dell'A.T.O. della Provincia di Genova tratta l'argomento, all'articolo 11 "Provvedimenti", stabilendo quanto segue:

1. Le decisioni approvate dalla Conferenza sono adottate dalla Provincia di Genova, secondo il disposto dell'art. 7, lett. C), della Convenzione.
2. I provvedimenti attuativi delle decisioni della Conferenza sono emessi dal dirigente della Provincia di Genova responsabile del servizio, salvo quelli di esclusiva competenza degli altri organi provinciali.
3. Le decisioni adottate sono pubblicate all'Albo Pretorio della Provincia di Genova per quindici giorni consecutivi; esse divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Rilevato che l'argomento in questione costituisce un atto di adozione di competenza del Direttore d'Area;

Atteso che la decisione n. 2/2005 del 16.05.2005 della Conferenza degli Enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova é allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DISPONE

Per i motivi in premessa indicati:

- 1) di approvare la decisione n. 2/2005 della Conferenza dell'A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 16.05.2005 avente ad oggetto: "Modifica degli artt. 16, comma 15, 19, comma 1 della Convenzione ATO/A.M.G.A. S.p.A. e aggiunta dell' art. 35 bis".

Genova, 19 maggio 2005

Il Direttore dell'Area 08 Ambiente
(Avv. Roberto Giovanetti)

“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Provincia di Genova
Area 08 Ambiente
Ufficio Segreteria Tecnica

ESTRATTO

dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 16 maggio 2005

Decisione N. 2

OGGETTO: Modifica degli artt. 16, comma 15, 19, comma 1 della Convenzione ATO/A.M.G.A. S.p.A. e aggiunta dell' art. 35 bis.

L'anno duemilacinque, addì 16 del mese di maggio, alle ore 15.00, in Genova, presso la sala multimediale della Provincia di Genova, Largo F. Cattanei 3, si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assessore all'Ambiente della Provincia di Genova, Dr.ssa Renata Briano.

Fatto l'appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 50) sia in termini di rappresentanza (799.647 abitanti pari al 92,40 % della popolazione dell'Ambito), come risulta dalla sottostante tabella:

Ente	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Arenzano	X	
Comune di Avegno		X
Comune di Bargagli	X	
Comune di Bogliasco	X	
Comune di Borzonasca	X	
Comune di Busalla		X
Comune di Camogli		X
Comune di Campo Ligure	X	
Comune di Campomorone	X	
Comune di Carasco	X	
Comune di Casarza Ligure	X	
Comune di Casella	X	
Comune di Castiglione Chiavarese	X	
Comune di Ceranesi	X	
Comune di Chiavari		X
Comune di Cicagna		X
Comune di Cogoleto	X	
Comune di Cogorno	X	
Comune di Coreglia Ligure		X
Comune di Crocefieschi	X	
Comune di Davagna		X
Comune di Fascia		X
Comune di Favale di Malvaro		X

Ente	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Fontanigorda	X	
Comune di Genova	X	
Comune di Gorreto	X	
Comune di Isola del Cantone	X	
Comune di Lavagna	X	
Comune di Leivi	X	
Comune di Lorsica	X	
Comune di Lumarzo		X
Comune di Masone		X
Comune di Mele	X	
Comune di Mezzanego	X	
Comune di Mignanego	X	
Comune di Moconesi	X	
Comune di Moneglia	X	
Comune di Montebruno	X	
Comune di Montoggio	X	
Comune di Ne	X	
Comune di Neirone	X	
Comune di Orero	X	
Comune di Pieve Ligure	X	
Comune di Portofino		X
Comune di Propata	X	
Comune di Rapallo	X	
Comune di Recco	X	
Comune di Rezzoaglio	X	
Comune di Ronco Scrivia	X	
Comune di Rondanina	X	
Comune di Rossiglione	X	
Comune di Rovegno		X
Comune di S. Colombano Certenoli	X	
Comune di S. Margherita Ligure	X	
Comune di S. Olcese		X
Comune di S. Stefano d'Aveto	X	
Comune di Savignone	X	
Comune di Serra Riccò		X
Comune di Sestri Levante	X	
Comune di Sori	X	
Comune di Tiglieto	X	
Comune di Torriglia		X
Comune di Tribogna	X	
Comune di Uscio		X
Comune di Valbrevenna	X	
Comune di Vobbia	X	
Comune di Zoagli	X	
Totale n.	50	17
Totale abitanti n.	799.647	70.906

Sono inoltre presenti l'Avv. Roberto Giovanetti, Direttore dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova, l'Ing. Ennio Trebino e l'Ing. Ivan Nazzaretto in rappresentanza di A.M.G.A. S.p.A.

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Tecnica dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova.

LA CONFERENZA

Sentita la relazione dell'Assessore all'Ambiente della Provincia di Genova, Dr.ssa Renata Briano, la quale ricorda che, con Decisione n. 16 del 22 dicembre 2003, è stata approvata la bozza della Convenzione intercorrente fra l'Autorità d'Ambito ed AMGA S.p.A;

Ricordato che la Convenzione è stata firmata in data 16 aprile 2004;

Vista la proposta dell'Ufficio Segreteria Tecnica della Provincia di Genova, esaminata con parere favorevole del Comitato Consultivo nella seduta del 13 maggio 2005, concernenti le modifiche sotto riportate

Art. 16, comma 15 Tariffa del servizio	
<i>Formulazione originaria</i>	<i>Proposta UST</i>
Le tariffe da applicarsi all'utenza per eventuali servizi o prestazioni accessorie non direttamente afferenti al servizio idrico integrato o comunque non determinate dalla legge o dalle autorità competenti, sono stabilite dal Gestore e comunicate all'Autorità d'Ambito. I ricavi conseguenti a tali servizi non sono computati nei ricavi derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato.	Le tariffe da applicarsi all'utenza per eventuali servizi o prestazioni accessorie non direttamente afferenti al servizio idrico integrato o comunque non determinate dalla legge o dalle autorità competenti, sono stabilite con decisione dell'Autorità d'Ambito, sentito il parere non vincolante del gestore unico. I ricavi conseguenti a tali servizi non sono computati nei ricavi derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato.

Art. 19 Canone di concessione per i beni affidati al Gestore	
<i>Formulazione originaria</i>	<i>Proposta UST</i>
Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12, commi 1° e 2° della Legge 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità d'Ambito presso la Tesoreria della Provincia, quale ente responsabile del coordinamento, le somme di cui al precedente art. 5 – commi 1 e 2, per il successivo trasferimento ai Comuni partecipanti.	Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12, commi 1° e 2° della Legge 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente ai Comuni, previa verifica ed approvazione dell'Ufficio Segreteria Tecnica, le somme di cui al precedente art. 5 – commi 1 e 2.

Nonché l'introduzione dell'art. 35 bis come di seguito formulato;

Art. 35 bis Modifiche alla Convenzione
<i>Proposta UST</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Le Modifiche alla presente Convenzione sono assunte con decisione della Conferenza dell'ATO, previo consenso scritto del Gestore unico.2. Le decisioni di modifica sono assunte con le stesse modalità previste dalla Convenzione di cooperazione e dal Regolamento di funzionamento, per l'approvazione delle decisioni.

3. La procedura di cui sopra non necessita di stipulazione di contratto aggiuntivo.

Sentiti gli interventi;

A favore: n. 49 Comuni per un totale di 799.492 abitanti pari al 92.38% della popolazione dell'Ambito;

Contrari: nessuno;

Astenuti: n. 1 (Propata);

ESPRIME

La seguente decisione:

1. Di modificare il testo della Convenzione ATO/A.M.G.A. S.p.A. del 16 aprile 2004 come sotto riportato:

*Art. 16
Tariffa del servizio*

Comma 15:

Le tariffe da applicarsi all'utenza per eventuali servizi o prestazioni accessorie non direttamente afferenti al servizio idrico integrato o comunque non determinate dalla legge o dalle autorità competenti, sono stabilite con decisione dell'Autorità d'Ambito, sentito il parere non vincolante del gestore unico. I ricavi conseguenti a tali servizi non sono computati nei ricavi derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato

*Art. 19
Canone di concessione per i beni affidati al Gestore*

Comma 1:

Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12, commi 1° e 2° della Legge 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente ai Comuni, previa verifica ed approvazione dell'Ufficio Segreteria Tecnica, le somme di cui al precedente art. 5 – comm1 e 2.

2. Di integrare la Convenzione con l'art. 35 bis di seguito riportato:

*Art. 35 bis
Modifiche alla Convenzione*

- 1. Le Modifiche alla presente Convenzione sono assunte con decisione della Conferenza dell'ATO, previo consenso scritto del Gestore unico.*
- 2. Le decisioni di modifica sono assunte con le stesse modalità previste dalla Convenzione di cooperazione e dal Regolamento di funzionamento, per l'approvazione delle decisioni.*
- 3. La procedura di cui sopra non necessita di stipulazione di contratto aggiuntivo.*

3. Di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione.